L'IRCOCERVO
PRIMA RIVISTA ELETTRONICA ITALIANA DI METODOLOGIA GIURIDICA · TEORIA GENERALE DEL DIRITTO E DOTTRINA DELLO STATO
FIRST ITALIAN DIGITAL JOURNAL OF LEGAL METHODOLOGY · GENERAL THEORY OF LAW AND DOCTRINE OF THE STATE

Rashōmon. La verità contesa

Vincenzo Bruno Muscatiello

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

***Abstract*: *Rashōmon*. The Disputed Truth**
Through three films, the essay attempts to reflect on the complexity of the judicial events that accompany the painful human events of violence and oppression. Violence against women confronts the interpreter, who has to deal with those events, with a rationality of the opposite places: guarantee the right of defence of those who intend to defend themselves against those accusations; on the other hand, to avoid a painful phenomenon known as secondary victimization. The process, the judicial duel, intersects these two needs, entrusted to the wisdom and balance of those who are called upon to decide.

***Keywords*:** Violence against Women, Trial, Judicial Duel, Right of Defence, Secondary Victimisation.

Sommario: 1. *Rashōmon* (羅生門) – 2. *Nel boschetto* (*Yabu no naka*) – 3. Akira Kurosawa – 4. Il *duello* di *Josey* – 5. Com'eri vestita? – 6. La verità e le forme giuridiche – 7. Qual è la verità?

1. *Rashōmon* (*羅生門*)

Il titolo è quello di un racconto breve, ispirato ai racconti del *Konjaku Monogatarishū* (una raccolta di oltre mille racconti monogatari) scritti nel tardo periodo *Heian*[1]. La storia venne pubblicata la prima volta nel 1915, quando l'autore aveva ventitré anni, sulla rivista *Teikoku Bungaku*, fondata da studenti dell'Università imperiale di Tokyo.

Rashōmon (*羅生門*) racconta di un servo di basso grado, in compagnia solo di una locusta, seduto sui gradini della Porta *Rashou*, da poco cacciato dal padrone, intento, mentre attendeva che la pioggia cessasse (ma che continuasse a piovere, per lui, in fondo non faceva alcuna differenza), a riflettere sull'alternativa di morire di fame o di diventare un ladro per sopravvivere: "*non gli restava altro che diventare un ladro*". La porta, è la porta *Rashou*, la porta meridionale della città, ormai in rovina per una serie di catastrofi che avevano lasciato la città in un insolito

[1] Il periodo *Heian* (*平安時代* Heian jidai) è un'epoca della storia giapponese compresa tra l'VIII e il XII secolo (794-1185) prende il nome dalla capitale del tempo, *Heian-kyo*, l'attuale Kyoto.

squallore, così da diventare rifugio per ladri e malviventi, luogo di abbandono per corpi privi di sepoltura e bambini indesiderati e, secondo alcune leggende, persino dimora di alcuni demoni che lì avevano la loro sede fissa. La regione era messa in ginocchio da una violenta carestia, e prima ancora terremoti, tifoni, incendi, e le possibilità di sopravvivenza erano ormai ridotte al minimo e la pioggia, insistente, intensa, flagellante la strada, sembrava testimoniare plasticamente lo squallore del tempo e di una città, *livida e sprofondata*: la pioggia apocalittica accompagna il racconto, sbatte sui corpi e sui volti dei personaggi, offre l'immagine di una sofferenza fisica che accompagna le loro vite, senza mai smettere, in una incessante estetica del dolore[2]. I personaggi: due, il servo, già citato, che decide di entrare nella porta *Rashou*, appartandosi al secondo piano sui *sette* gradini del *Rashoumon*, edificio di tipica architettura orientale, ormai in rovina; e di una minuscola e rugosa donna, bassa, emaciata, dai capelli bianchi, e "*la faccia di una scimmia*", intenta a strappare i capelli dal cadavere di una donna. *Rashōmon* è la storia di questo incontro, del disprezzo dell'uomo verso la donna, inizialmente odiata e malmenata per la sua azione immorale, ma occasione, la di lei condotta spregevole, per una riflessione e il rifiuto verso ogni forma di male, tanto da decidere, in quell'istante, di non allontanarsi mai dalla strada della rettitudine (cosa che un attimo prima aveva deciso di fare), anche se ciò avesse dovuto significare morire d'inedia. In seguito, l'anziana signora riuscirà a spiegare al servo come il furto dei capelli fosse per lei un modo per sopravvivere, e come servissero per la creazione di parrucche, dalla cui vendita ricavava il poco per sopravvivere. In più – aggiungerà ancora la vecchia ladra - la donna al cui cadavere stava rubando la chioma prima dell'intervento del servo, quando era ancora in vita, era solita truffare le persone, vendendo carne di serpente tagliata in pezzi di quattro pollici, in maniera tale da sembrare pesce. E, dunque, ciò che lei ora faceva a questa donna non poteva essere definito riprovevole, dal momento che, in questo modo, prendendo a chi aveva preso con l'inganno, e per di più già morta, riusciva a sopravvivere alla fame: se anche la donna morta avesse saputo quello che lei ora stava facendo, la avrebbe di certo guardata con indulgenza, sapendo che, esattamente come per lei quando era viva, non poteva fare altro per la sua stessa sopravvivenza. In questa sorta di contrappasso, la storia si conclude con il servo che, ormai esaurita la sua furia verso la vecchia, dimentico della promessa morale che lo sguardo della vecchia aveva generato, senza più esitare fra il morire di fame e diventare un ladro, decide di strappare la veste di dosso e fuggire con l'abito rosso appena rubato sotto il braccio. La vecchia, rimasta nuda in mezzo ai cadaveri, gemendo e borbottando, esce infine dalla porta *Rashou*, nel buio della notte. Che fine avesse fatto il servo, nessuno lo saprà mai.

La pioggia, la porta: la narrazione di Akutagawa affida alla porta *Rashou* l'idea di un passaggio, l'espressione iconica di un attraversamento (un po' come

[2] Nella rappresentazione cinematografica la pioggia incessante conduce lo spettatore verso sensazioni di abbandono esistenziale: in *Blade runner* la città è perennemente avvolta dalla nebbia prodotta dall'inquinamento, che offusca il Sole e produce una pioggia continua.

nella porta di Kafka), di una mutazione biologica (dalla vita alla morte, nella rappresentazione del cadavere della donna), un passaggio esistenziale (dalla rettitudine al delitto, nelle vicende del servo e della vecchia), in un intreccio di vite segnate da colpe necessitate e bizzarri contrappassi, legati a punti di vista differenti che guidano le azioni e le reazioni dei personaggi. In questi attraversamenti, nulla resta come prima, è solo la pioggia incessante, continua, ad accompagnare questi *passaggi di tempo*, leggera ma continua, in una liquidità delle cose, dove il contesto spiega le azioni, le dà forma (il male non è necessariamente un male), e ciò che entra è diverso da ciò che esce; e una idea prende il posto di un'altra; e la figura vestita ne esce nuda, senza il poco che sperava di conquistare, e senza il poco con cui era entrata. La porta come luogo di frontiera, che aggiunge e che toglie, come avrà modo di ricordarci una attenta e intelligente pellicola italiana[3].

2. *Nel boschetto* (*Yabu no naka*)

Il racconto di Akutagawa, *Nel boschetto* (pubblicato per la prima volta sulla rivista letteraria *Shinchō* nel gennaio del 1922) ispirato ad un aneddoto contenuto nella antologia *Konjaku monogatarishū* ("*Raccolta di racconti del tempo che fu*", tardo XII secolo), si compone di *sette* sezioni, ognuna delle quali rappresenta una deposizione dinanzi al commissario di polizia (*Kebiishi*) riguardo ad alcuni misfatti accaduti in un boschetto di bambù vicino Kyōto. Qui il samurai Takehiro e la moglie Masago sono attratti in un tranello, poi Masago è violentata e, infine, Takehiro è assassinato.

Le prime quattro deposizioni appartengono a testimoni oculari o indiretti; nessuno di loro, in realtà, ha assistito all'omicidio, ma ne offre una lettura indiretta: il primo, il taglialegna, racconta di aver scoperto il cadavere di Takehiro, e descrive la scena del delitto: il cadavere riverso sulla schiena, indossava una veste azzurra, con un taglio profondo nella parte alta del petto, tutto intorno le foglie di bambù imbevute di sangue rosso, una corda di paglia ai piedi di un pino e un pettine; l'erba le foglie calpestate, a riprova di un lotta. Il secondo è il racconto di un monaco viandante, che lungo il suo cammino ha incontrata la coppia a cavallo, negli istanti che precedono il misfatto: l'uomo, a piedi, aveva una spada al fianco, ma anche arco e frecce, la faretra laccata di nero, con una ventina di frecce. La terza deposizione è della guardia che ha catturato Tajōmaru, notorio bandito e principale accusato del delitto: al momento dell'arresto, aveva con sé un arco e frecce, una faretra laccata di nero e diciassette frecce guarnite di piume di falco; sbalzato di sella, un cavallo pezzato era un po' più in là, intento a brucare l'erba con le redini trascinate a terra. Infine, la vecchia madre di Masago, chiamata a descrivere la

[3] Accostare Kurosawa a Nanny Loy non deve apparire operazione concettuale troppo ardita: in *Detenuto in attesa di giudizio*, il film si apre con un passaggio di frontiera, con una piccola barchetta sul portabagagli dell'auto, e un finale, dove il rientro è senza barca, persa in questo passaggio fra luoghi psichici.

personalità delle due vittime: ventisei anni lui, funzionario del governo, diciannove lei, con un neo nell'angolo esterno dell'occhio sinistro, erano partiti insieme per Wakasa.

A queste tre deposizioni, Akutagawa aggiunge tre ulteriori narrazioni: quella di Tajōmaru che confessa il delitto, ma ne offre una personale spiegazione: trascinata la coppia su un sentiero di montagna, dove in un vecchio cimitero, diceva di aver ritrovato specchi e spade; cogliendo di sorpresa l'uomo, lo aveva legato al tronco di un pino, e qui, condotta la moglie, alla sua vista lei aveva sguainato un pugnale, senza però riuscire a trafiggere il bandito; presa la donna, fu proprio lei a chiedergli di liberarla dalla vergogna ed allora, sciolta la corda, liberato l'uomo, in un duello gli aveva trafitto il petto, e voltandosi verso la donna, ai primi assalti, scopriva però che era fuggita nel bosco. Ultima, quella di Masago, oltraggiata: dopo essere stata violentata, negli occhi del marito era comparsa una luce di disprezzo e, colpita da quello sguardo, era svenuta; ripresi i sensi il ladro era scomparso e lei aveva preso la decisione di uccidersi e di uccidere il proprio sposo; preso un pugnale, accoglieva il suo invito e così, dopo averlo trafitto con un colpo di pugnale al petto, liberava il suo corpo dalla corda; non avendo però l'energia di uccidersi, e così lasciandosi stuprata da un ladro, e omicida del proprio marito. Da ultimo – attraverso la intercessione e la voce di una sciamana – quella di Takehiro, vittima di omicidio, il cui spirito racconta della propria uccisione: dopo aver posseduto la moglie, il ladro aveva cercato di consolarla; le aveva confessato il suo amore e lei gli aveva chiesto di portarla con sé, quando, e tutt'a un tratto, aveva aggiunto la richiesta di ucciderlo; *uccidilo*, *uccidilo*, ma il ladro, dopo averla cacciata, chiedeva al marito cosa fare di lei, se egli volesse che la uccidesse o la lasciasse andare; non riuscendo a raggiungere la donna che nel frattempo era scappata, il ladro tornava a prendere la spada, l'arco e le frecce e tagliava le corde che legavano l'uomo all'albero; ormai liberato, vedendo il pugnale lasciato cadere dalla moglie, decideva così di piantarselo al petto, e; dopo che una mano invisibile gli aveva con dolcezza sfilato il pugnale dal petto, infine, sprofondava nel buio, per l'eternità.

Le sette deposizioni, offerte al commissario, contengono tutte particolari in contrasto, in una narrazione incerta dove ogni personaggio esprime un punto di vista divergente, senza che sia chiara la verità delle cose. Senza, forse, che sia possibile la verità delle cose, in un interrogativo che guida la ricerca del colpevole, ma forse il senso profondo della ricerca della verità[4].

3. Akira Kurosawa

Sono tre le cose che il *Rashōmon* di Ryūnosuke Akutagawa presta ad Akira Kurosawa: il titolo, la porta, la pioggia. In quella stessa porta, e sotto la stessa

[4] L'impossibilità di decidere quale sia la realtà "reale" è sottolineata in un passaggio del saggio *La realtà della realtà. Comunicazione – disinformazione – confusione*, Astrolabio, Roma, 1976, dove, a p. 69, Watzlawick si sofferma sulla novella di Akutagawa e la pellicola derivata di Kurosawa.

pioggia, il famoso cineasta giapponese ambienta la storia tratta dal secondo racconto di Akutagawa, *Nel boschetto*, per il suo *Rashōmon* del 1950, interpretato da Toshirō Mifune.

In una giornata di pioggia incessante, un taglialegna e un prete sono seduti sotto la porta della città di Rashōmon per ripararsi dall'acquazzone e qui, sopraggiunge un vagabondo, al quale raccontano un'inquietante storia avvenuta qualche giorno prima, e appena testimoniata alla polizia: l'assassinio di un samurai nella foresta di bambù, di cui il taglialegna avrebbe rinvenuto il corpo, così incredibile da uccidere la fiducia negli uomini. Tutti incapaci di verità.
Il taglialegna racconta di aver ritrovato un copricapo di donna, un cappello da uomo, una corda tagliata e annodata, e di essere inciampato sul corpo di un uomo, e per lo spavento di essere fuggito per recarsi dalla polizia; vi aggiunge il ricordo di una borsa di vero broccato, ricorda bene di tutto, ma non c'era altro, e non aggiunge altro.

La successiva testimonianza viene deposta da un monaco buddista: racconta di aver incontrato l'uomo, accompagnato da una donna a cavallo, sulla strada da lui percorsa: l'uomo portava con sé una spada, un arco e le frecce, andavano sicuri.
Il terzo testimone è colui che ha catturato Tajomaru, andando lungo il fiume racconta di aver udito il lamento di un uomo caduto da cavallo e di averlo riconosciuto per il famoso brigante che terrorizzava la regione, sfuggito alla precedente cattura, vestito allo stesso modo e con la stessa spada; aveva con sé una faretra nera e 17 frecce con penne di falcone, l'arco rivestito di pelle e il cavallo, cose che, senz'altro, non potevano che essere appartenute al samurai ucciso.

Tocca al bandito: assetato, dopo aver bevuto alla sorgente, avvelenata dai nemici, era in preda ai crampi quando venne trovato dall'uomo che lo aveva catturato, dolorante, dunque, non perché caduto da cavallo, ma per gli spasmi allo stomaco; è vero, è lui ad aver ucciso l'uomo trovato morto, Tajomaru confessa di aver incontrato la coppia sulla strada verso il bosco, e che, rimasto colpito dalla bellezza della ragazza, aveva deciso di possederla. Per poterlo fare senza complicazioni, aveva deciso di separare la coppia attirando Takehiro nel bosco con la promessa di trovarvi un tesoro sepolto, di spade, pugnali, specchi; preso alla sprovvista, racconta di aver legato Takehiro a un cipresso e, dopo aver riempito la bocca con delle foglie di bambù, di essere ritornato a prendere Masago, dicendole che un serpente aveva morso il suo sposo. Accompagnata dal bandito, lì dove il marito era legato all'albero, compreso l'inganno, aveva tentato di accoltellarlo, fallendo e venendo posseduta. Lui – spiega ancora nel suo racconto - non avrebbe voluto uccidere Takehiro ed è stata, invece, proprio Masago a pregarlo di uccidere, uccidere o il marito o se stesso, uno di due sarebbe dovuto morire, poiché non poteva vivere col pensiero di due uomini a conoscenza del suo disonore; lei, così, sarebbe appartenuta solo a chi dei due fosse sopravvisuto. Ha inizio un duello in cui Takehiro combatte valorosamente, ma soccombe, e durante questo confronto Masago fugge. Dopo averla cercata invano, si appropria della spada (con cui poi andrà a pagare il conte dell'oste in città), ma non ricorda di prendere il pugnale, che pure doveva essere di molto valore.

Di Masago si sono perse le tracce. Dapprima – così racconta il monaco per averla incontrata alla polizia - rifugiata in un tempio e poi trovata dalle guardie. Gentile e disperata, Masago racconta che il bandito si disse essere un famoso fuorilegge; il marito legato all'albero cercava di sciogliersi, ma più tentava, più la corda entrava nelle carni; sciolta la corda, il bandito si era allontanato e fu così che lei, rimasta con il marito, alla disperata ricerca di conforto, incontrò lo sguardo di disprezzo del marito, che aveva assistito allo stupro: nei suoi occhi non ardeva ira né dolore, solo una luce fredda di disprezzo per la donna, *colpevole* di essere stata violentata. Lo supplica di ucciderlo, se ne avesse avuto voglia, ma non di guardarla così. In un crescendo di lacrime (e, nel film, vi si aggiunge il crescendo musicale), decide di prendere il pugnale e invitarlo ad ucciderla; non riuscendo più a sostenere lo sguardo di disprezzo, racconta di aver deciso lei, proprio lei, di porre fine a questo tormento e di uccidere lo sposo; svenuta, ripresi i sensi, il pugnale brillava sul corpo di lui, con una luce tremenda e, presa dal terrore, era scappata via, e sulle rive di un piccolo lago tranquillo, racconta di non aver avuta la forza di gettarsi nell'acqua. "*Ditemi vi prego cosa deve fare una povera donna come me*", sono le parole con cui chiude il suo racconto.

Il morto parla, anche lui, per bocca di una maga. Immerso nelle tenebre, nel suo racconto, spiega come il brigante, dopo aver *contaminato* la moglie, avesse cercato di convincerla a restare con lui. *Sarebbe stato meglio accettare le sue proposte*, e così, lei, sollevando il viso, bella come mai, aveva finito per accettare: "*vengo con te, portami dovunque vuoi*"; liberato dal bandito, ascolta la richiesta della moglie di ucciderlo, ciò che aveva lasciato perfino il brigante impallidito: *uccidilo ti dico! uccidilo ti dico!* In una strana solidarietà fra i due uomini, mentre il brigante chiedeva se ucciderla o lasciarla andare, la donna era fuggita e lui, il bandito, dopo averla invano inseguita, aveva fatto ritorno, ma solo per liberarlo e andare via. Rimasto solo nel bosco, il silenzio interrotto da una sola voce di pianto, la sua, aveva scorto il pugnale, e infine presa la decisione di togliersi la vita, conficcandoselo nel petto; intorno solo un gran silenzio, e tenebre, e silenzio, e una mano leggera che giunse ad estrarre il pugnale lentamente dal suo petto.

La storia, le storie non convincono. Il taglialegna sa di più, deve sapere di più e così confessa di non aver detto tutto, per non essere *immischiato*. Sollecitato dal vagabondo, racconta, ora, tutto ciò che ha visto: prima i due cappelli, poi il pianto di una donna, e il bandito vicino che chiedeva perdono e diceva di volerla sposare, supplicandola in ginocchio. Disposto a rinunciare al crimine, persino a lavorare, minaccioso infine, lei aveva liberato il marito, ma questi aveva rifiutato il duello per una donna disonorata, ormai non più moglie. A queste parole di disprezzo, al disprezzo di entrambi, lo stupratore e il marito, la donna aveva mutate le lacrime in risate fragorose, e, rimproverando entrambi, era lei ora a mostrare disprezzo per due uomini, incapaci, entrambi, di conquistarla, anche con la spada, se necessario. Il taglialegna racconta di averla vista ridere durante il duello, spettatrice di uno scontro fra uomini, prima alleati *nel* disprezzo, ora nemici *per* il disprezzo. Il duello si conclude con l'uccisione dello sposo, coraggioso prima, supplicante nell'istante

finale e lei, Masago, che fugge nella foresta, senza che lo stanco bandito riesca a raggiungerla.

Questa sarebbe la verità, su cui i tre, monaco, taglialegna e vagabondo continuano ad interrogarsi. *Sette* storie, *sette* versioni diverse. La scena finale è quella del pianto di un bambino abbandonato, in una cesta con un kimono e un amuleto protettivo, e del vagabondo che cerca di rubare i vestiti del bambino per sopravvivere – episodio non presente nel secondo racconto letterario e più vicino al primo racconto di Akutagawa – in un insieme di storie e narrazioni, dove ognuno compie qualcosa di malvagio, ma cerca di scusare ciò che ha compiuto: il vagabondo ruba, e forse il pugnale è stato preso proprio dal taglialegna, e così in fondo è un ladro ad offendere un altro ladro. Sotto la pioggia scrosciante, il vagabondo, porta via i vestiti appena rubati, lasciando i due, taglialegna e monaco, in silenzio, un silenzio interrotto dal pianto del bambino abbandonato. Il taglialegna, già padre di 6 figli, decide di adottare il bambino, e con lui saranno *sette* i figli da accudire, in una redenzione che restituisce la fede e la speranza nella vita. Non piove più. Anche il pianto si interrompe e i due escono dalla porta. Scende i *sette* gradini, *sette* come le testimonianze, e come i bambini che il taglialegna accudirà. *Sette* come le meraviglie del mondo, i peccati capitali, le virtù, i mari, i giorni della settimana, i Samurai[5], le *sette* reincarnazioni, i giorni dopo la nascita di un bambino; e i giorni e le settimane per i pianti dopo la morte. "*Nana-korobi Ya-*oki (*七転び八起*)" come le "*sette cadute, otto che si alzano*", a conferma di come la vita abbia i suoi bassi ma anche i suoi alti.

4. Il *duello* di *Josey*

La pellicola di Kurosawa è densa di suggestioni, spunti di riflessione, letture giuridiche che vanno dal senso della colpa, l'esigibilità del male, le ragioni della pena, l'auspicio alla redenzione e molte altre. Fra queste, tante e complesse, ci piace privilegiarne una, la stessa che ritroviamo in altre due pellicole.
La prima, diretta anch'essa da un gigante della cinematografia internazionale. In *The Last Duel* Ridley Scott mette in scena il romanzo storico del 2004 *L'ultimo duello* (*The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France*) scritto da Eric Jager ambientato sulle vicende dell'ultimo duello di Dio, avvenuto in Francia nel 1386, tra Jean de Carrouges e Jacques Le Gris

Nella Francia del XIV secolo, durante la guerra dei cent'anni il cavaliere Jean de Carrouges sfida lo scudiero Jacques Le Gris, reo di aver violentato la propria moglie, Marguerite de Thibouville. Sarà l'ultimo duello di Dio legittimato dalla legge francese, resosi necessario per dirimere il racconto dei protagonisti, ciascuno diverso dall'altro: *la verità* secondo Jean de Carrouges è quella di uno stupro, della

[5] *Seven Samurai (Shichi-nin no Samurai)*, film giapponese diretto da Akira Kurosawa, da cui poi la versione de *I magnifici sette*.

propria moglie, abusata mentre si trovava sola nel loro castello; *la verità* secondo Jacques Le Gris è differente, è quella di una moglie non innamorata del marito e attratta da lui, resistente per usanze e convenzioni (un po' come Elizabeth "Lizzy" Bennet di Jane Austen in *Orgoglio e pregiudizio*) e tuttavia consenziente al loro incontro nella sua camera da letto; infine *la verità* secondo Lady Marguerite (*La verità*), forse la autentica verità: fedele al marito, presa con la forza da Le Gris, confessa al marito il torto subito e viene costretta a subire la furia del marito, che la costringe ad avere un rapporto sessuale affinchè quello con Le Gris non sia l'ultimo rapporto sessuale con un uomo. Marguerite rimarrà incinta, senza sapere di chi sia davvero il figlio; costretta a subire l'insistenza della suocera (che tenterà di dissuaderla dal denunciare Le Gris, rivelandole di esser stata a sua volta stuprata da giovane e di aver taciuto per salvaguardare l'onore di suo marito) e le domande della giuria, volte a farle ammettere il consenso al rapporto, anche sulla base delle dichiarazioni fatte in precedenza sull'avvenenza di Le Gris, senza però riuscire a mutare la fermezza delle risposte e del proprio racconto.

Il duello è l'unica soluzione possibile: se il marito dovesse perdere il duello, conclamata la falsità della sua accusa contro Le Gris, Marguerite verrebbe condannata al rogo per spergiuro, ma mantiene ferma la sua deposizione e non ritratta. Poco prima del duello, la donna darà alla luce suo figlio. Il duello si conclude con l'uccisione di Le Gris, l'onore recuperato da De Carrouges, e la liberazione di Marguerite: i due coniugi sfileranno per le strade di Parigi, mentre il cadavere di Le Gris verrà spogliato ed esposto al pubblico ludibrio.

La seconda pellicola è un film del 2005 diretto da Niki Caro, tratto da una storia vera del caso giudiziario Jenson v. Eveleth Taconite Co. In *North Country - Storia di Josey* (*North Country*) una bravissima Charlize Theron interpreta la storia di Josey Aimes, giovane madre di due figli, Sam e Karen, fuggita da un marito violento e costretta a lavorare come shampista (ciò che non le permette di mantenere adeguatamente i figli) e in miniera, così da guadagnare di più e riuscire ad andare avanti fra mille difficoltà, anche familiari. Subisce, qui, in miniera, ambiente tipicamente maschile, ogni genere di vessazioni ed umiliazioni, anche a sfondo sessuale (così nella scenda dell'asciugamano riposto nel di lei armadietto, intriso di liquido seminale), al punto di decidere di licenziarsi e portare a giudizio l'azienda, ritrovandosi sola, senza il sostegno della famiglia e delle colleghe che pure avevano silenziosamente subito gli stessi maltrattamenti. Durante il processo, Josey è costretta a rievocare il suo tragico passato, e in particolare il momento quando, poco più che adolescente, fu violentata da un suo insegnante, episodio al quale Bobby Sharp, il più ostile fra tutti, fu indifferentemente presente, e capace, solo ora, a distanza di anni, ma solo perché incalzato dall'avvocato della donna, di confessare amaramente la sua colpa: il suo silenzio indifferente. Tutti in piedi, come in *La setta dei poeti estinti*, tutti in piedi, solo ora, dopo silenzi e paure, capaci, solo ora, di un coraggio che, prima di allora, aveva conosciuto solo Josey, contro tutto e tutti.

5. Com'eri vestita?

Le tre pellicole ci aiutano a riflettere. Se è vero – come ci ricorda Guglielmo Siniscalchi attraverso Pierre Legendre e Deleuze[6] – che il cinema non è mai un mero mezzo di rappresentazione del mondo del diritto, esso tuttavia costituisce uno strumento per pensare e viaggiare attraverso l'universo giuridico. Qui, nelle tre pellicole, c'è tutto. In forme diverse, c'è tutto quello che tormenta, affligge le vicende delle moderne storie di violenze subite dalle donne. C'è il timore, la paura di confessare la violenza subita, vissuta come una colpa (la suocera di Marguerite cercherà di convincerla al silenzio); c'è il disprezzo sociale, quello della giustizia ordalica, pronta a bruciare viva la spergiura, laddove non fosse riuscita a dimostrare la *sua* verità; c'è l'onore infranto, quello dell'uomo che, in una visione patriarcale, dimentica il vero soggetto della aggressione subita, e si accredita come parte offesa di una violenza altrui (in *Rashomon*, in una delle deposizioni, è messo in scena il disprezzo del marito, quasi che lo stupro subito esprimesse una colpa della donna; l'enfasi dell'onore, dell'uomo e non della donna, si ripete in *Last Duel*, dove il duello fa sì che venga recuperato l'onore di De Carrouges, non quello di Marguerite); c'è il processo, che (r)aggiunge la verità, ma toglie sempre qualcosa, che sia la tranquillità, la serenità di chi ha vista infranta una sfera personale che dovrebbe essere incoercibile, o i famigliari avvinti in una cappa eticizzante che confonde il vissuto sociale; c'è la lettura esistenziale della donna, costretta a subire una radiografia morale, a mettersi a nudo, rievocare il passato, a dover dimostrare una innocenza antica, per confermare quella attuale (così nella storia di Jodie); c'è la paura vissuta nell'atto della violenza subita, opposta, accettata, non sempre reagita, come tante volte capita che avvenga, o sia necessario che debba avvenire, per non aggravare le conseguenze di ciò che si sta subendo (in una breve scena, Kurosawa inquadra le mani di Masago, stuprata e resa cedevole, quasi o apparentemente voluttuosa e abbandonata al piacere); c'è l'indifferenza degli altri, lo stigma sociale, la paura della diversità coraggiosa, che testimonia la propria pavidità e, dunque, deve essere spiegata in altro modo, meno nobile e perciò più rassicurante rispetto alla personale insipienza di chi non ha coraggio e spera nella paura degli altri (nessuna amica di Jodie ha il coraggio di esporsi); c'è la sopraffazione in ambienti dove dovrebbe esservi protezione, scolastici o lavorativi, e dove invece si situano le storie di sopraffazione, dove non immagini che ciò possa accadere; c'è, il processo, la giuria, la difesa che poi talvolta assomiglia ad una accusa, le domande che non t'aspetti, quelle che moltiplicano la necessità di un coraggio al quale, nella storia della giustizia rinunciata, si è storicamente e drammaticamente preferito il silenzio delle cose nascoste, dove è meglio tacere, all'inizio, per non dover tacere, dopo, alle domande imbarazzanti. Il silenzio, questa maledetta *congiura del silenzio* che ha sempre governato le vite delle donne, la loro sessualità, anche quella *diversa*, abitata da un invito a nascondersi, a non-dire, a che

[6] Ci affidiamo, naturalmente, al saggio *Cinema e risemantizzazione del diritto. Dispositivi, spettatori, montaggi*, FrancoAngeli, Milano, 2023, p. 115.

le donne non dicano e ci si aspetta non debbano dire: meglio tacere, così tutto resta uguale, più ingiusto, ma più rassicurante.

Usiamo chiamare tutto questo *vittimizzazione secondaria*, una rinnovazione del dolore causata e cercata in quella che dovrebbe essere la ricerca della verità. Le pellicole ci testimoniano tutto questo, ed un costrutto culturale a cui riparo la recente giurisprudenza sta tentando di porre rimedio. Non solo: oltre i confini nazionali, a far data dal lontano 1985 si registra una sempre più crescente attenzione al ruolo della donna-vittima, messa al riparo da atteggiamenti vessatori e produttivi di questa vittimizzazione secondaria, l'abuso cioè di affermazioni colpevolizzanti, moralizzatrici e veicolanti di stereotipi sessisti nella gestione delle vicende e finanche nelle motivazioni delle sentenze (v. *infra*).

La Risoluzione dell'Assemblea Generale 40/34 del 29 novembre 1985, "*Dichiarazione dei Principi basilari di giustizia per le vittime di reato e di abuso di potere*", adottata dal Settimo Congresso delle Nazioni Unite sulla criminalità, tenutosi a Milano nel 1985, è il documento di riferimento su queste tematiche: stabilisce che le vittime devono essere trattate con compassione e nel rispetto della loro dignità (allegato, articolo 4) e che occorre migliorare la capacità del sistema giudiziario e amministrativo di rispondere alle esigenze delle vittime, in particolare adottando misure per ridurre al minimo le difficoltà che incontrano, proteggere, se necessario, la loro vita privata e garantire la sicurezza loro, nonché quella della loro famiglia e dei loro testimoni, preservandoli da intimidazioni e ritorsioni (allegato, articolo 6 d)). Vi hanno fatto seguito numerosi documenti internazionali, fra i quali la decisione quadro 2001/220/GAI dell'Unione europea, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, (sostituita nel 2012 dalla Direttiva 2012/29/UE)[7],

[7] Adottata il 25 ottobre 2012, la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio. Doveva essere recepita nel diritto italiano entro il 16 novembre 2015 ed è stata recepita nel diritto italiano con il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015. L'Articolo 18 – Diritto alla protezione prevede che: "Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri assicurano che sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze. Se necessario, tali misure includono anche procedure istituite ai sensi del diritto nazionale ai fini della protezione fisica della vittima e dei suoi familiari.". Articolo 21 – Diritto alla protezione della vita privata: "1.Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti possano adottare, nell'ambito del procedimento penale, misure atte a proteggere la vita privata, comprese le caratteristiche personali della vittima rilevate nella valutazione individuale di cui all'articolo 22, e l'immagine della vittima e dei suoi familiari. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le autorità competenti possano adottare tutte le misure legali intese ad impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che permetta l'identificazione di una vittima minorenne. 2. Per proteggere la vita privata, l'integrità personale e i dati personali della vittima, gli Stati membri, nel rispetto della libertà d'espressione e di informazione e della libertà e del pluralismo dei media, incoraggiano i media ad adottare misure di autoregolamentazione." Infine, Articolo 23 – Diritto alla protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento penale: "1. Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che le vittime con esigenze specifiche di protezione che si avvalgono delle misure speciali individuate

la Raccomandazione del 2006 del Consiglio d'Europa secondo la quale "vittimizzazione secondaria significa vittimizzazione che non si verifica come diretta conseguenza dell'atto criminale, ma attraverso la risposta di istituzioni e individui alla vittima"; infine la Convenzione di Istanbul, siglata nel 2011 e ratificata dall'Italia nel 2013[8] il cui articolo 18[9] stabilisce che gli Stati firmatari si impegnano a "evitare la vittimizzazione secondaria"[10]; prima di essa, il parere n. 11

sulla base di una valutazione individuale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, possano avvalersi delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Una misura speciale prevista a seguito di una valutazione individuale può non essere adottata qualora esigenze operative o pratiche non lo rendano possibile o se vi è urgente bisogno di sentire la vittima e in caso contrario questa o un'altra persona potrebbero subire un danno o potrebbe essere pregiudicato lo svolgimento del procedimento. (...) 3. Durante il procedimento giudiziario le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, possono avvalersi delle misure seguenti: (…) c) misure per evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima senza rapporto con il reato (…)".

[8] Il 7 aprile 2011 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Questa Convenzione è stata ratificata dall'Italia il 10 settembre 2013 ed è entrata in vigore il 1 agosto 2014.

[9] Articolo 18 – Obblighi generali: "1 Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso riferendosi ai servizi di supporto generali e specializzati di cui agli articoli 20 e 22 della presente Convenzione. 3 Le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo: – siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima; – siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale; – mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria; – mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze; – consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di supporto; – soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili. 4 La messa a disposizione dei servizi non deve essere subordinata alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali reati. 5 Le Parti adottano misure adeguate per garantire protezione consolare o di altro tipo e sostegno ai loro cittadini e alle altre vittime che hanno diritto a tale protezione, conformemente ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale".

[10] La Convenzione di Istanbul all'art. 3 stabilisce che "Ai fini della presente Convenzione: a) con l'espressione 'violenza nei confronti delle donne' si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata". Articolo 15 – Formazione delle figure professionali: "1. Le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime,

(2008) del Consiglio consultivo dei giudici europei (CCGE) relativo alla qualità delle decisioni giudiziarie, aveva già auspicato che: "*38.* (...) La motivazione (di una decisione giudiziaria) deve essere priva di qualsiasi apprezzamento offensivo o poco lusinghiero della persona sottoposta a giustizia". Nelle sue osservazioni finali al settimo rapporto sull'Italia, pubblicato il 4 luglio 2017 (CEDAW/C/ITA/7), il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne ha aggiunto l'invito a lottare contro gli stereotipi sessisti discriminatori, non mancando, però, di segnalare la preoccupazione per l'insipienza dei rimedi giuridici dell'ordinamento interno e raccomandando, fra le altre cose, di "incoraggiare le donne a denunciare i fatti di violenza domestica e sessuale agli organi di applicazione della legge, destigmatizzando le vittime, sensibilizzando la polizia e i magistrati e facendo prendere coscienza della natura criminale di tali atti; e di garantire alle donne un accesso effettivo ai tribunali civili al fine di ottenere ordini di allontanamento dei partner violenti".

Quello a cui stiamo assistendo, grazie anche alla visione sovranazione dei fenomeni giuridici, è un fortunato cammino di civiltà, difficile, faticoso, lento. Lento, come non dolentemente avvertirlo: è appena di due anni fa, la sentenza con la quale, su ricorso proposto contro la Repubblica italiana, la sig.ra J.L. il 19 gennaio 2016 ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, portando la Corte europea dei diritti umani a condannare l'Italia stigmatizzando "la delegittimazione delle vittime di stupro, ritenute corresponsabili delle violenze subite in base a valutazioni legate alla loro vita privata che continuano a essere usate per motivare sentenze condiscendenti verso gli autori delle violenze, nonostante ciò sia vietato da norme interne e internazionali, a cominciare dalla Direttiva dell'Unione europea sulla protezione delle vittime di reato, dalla CEDAW e dalla Convenzione di

e su come prevenire la vittimizzazione secondaria. (...)"; articolo 36 – Violenza sessuale compreso lo stupro: "1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali: a) atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto; b) altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso; c) il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo. 2. Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto. 3. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale."; Articolo 56 – Misure di protezione: "1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare: a) garantendo che siano protette, insieme alle loro famiglie e ai testimoni, dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni; (…) f) garantendo che possano essere adottate delle misure per proteggere la vita privata e l'immagine della vittima". Articolo 54 – Indagini e prove: "Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi procedimento civile o penale, le prove relative agli antecedenti sessuali e alla condotta della vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie".

Istanbul". (Corte Europea dei diritti dell'uomo, Prima sezione, Causa J.L. c. ITALIA, Ricorso n. 5671/16).

La Corte – si legge nella sentenza – ricorda come "gli Stati contraenti devono organizzare la loro procedura penale in modo tale da non mettere indebitamente in pericolo la vita, la libertà o la sicurezza dei testimoni, in particolare quelle delle vittime chiamate a deporre. Gli interessi della difesa devono dunque essere bilanciati con quelli dei testimoni o delle vittime chiamate a testimoniare (Doorson c. Paesi Bassi, 26 marzo 1996, § 70, Recueil des arrêts et décisions 1996-II). Inoltre, i procedimenti penali relativi a reati di carattere sessuale sono spesso vissuti come una prova da parte della vittima, soprattutto quando quest'ultima viene messa a confronto con l'imputato contro la sua volontà, e nelle cause in cui è coinvolto un minore (S.N. c. Svezia, n. 34209/96, § 47, CEDU 2002-V, e Aigner c. Austria, n. 28328/03, § 35, 10 maggio 2012). Di conseguenza, nell'ambito di procedimenti penali di questo tipo, possono essere adottate delle misure di protezione particolari a tutela delle vittime (Y. c. Slovenia, sopra citata, §§ 103 e 104). Le disposizioni in questione implicano una presa in carico adeguata della vittima durante il procedimento penale, allo scopo di proteggerla da una vittimizzazione secondaria (Y. c. Slovenia, sopra citata, §§ 97 e 101, A e B c. Croazia, n. 7144/15, § 121, 20 giugno 2019, e N.Ç. c. Turchia, sopra citata, § 95)". "La Corte osserva – si legge ancora al punto 120 della sentenza – che tutti questi obblighi positivi derivano anche da disposizioni di altri strumenti internazionali (paragrafi 63, 64, 65 e 69 supra). La Corte rammenta in particolare che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica impone l'obbligo, per le Parti contraenti, di adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, in particolare per mettere le vittime al riparo dai rischi di intimidazione e di nuova vittimizzazione, per permettere loro di essere sentite e di presentare i loro punti di vista, le loro necessità e le loro preoccupazioni e ottenerne l'esame, e infine per dare loro la possibilità, se il diritto interno applicabile lo autorizza, di testimoniare senza che il presunto autore del reato sia presente. Inoltre, la direttiva europea del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato dispone che le vittime di violenze fondate sul genere beneficiano di misure speciali di protezione in quanto sono particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria, di intimidazione e di ritorsioni"[11].

[11] "136. Ora, la Corte ha rilevato diversi passaggi della sentenza della corte d'appello di Firenze che evocano la vita personale e intima della ricorrente e che ledono i diritti di quest'ultima derivanti dall'articolo 8. In particolare, la Corte ritiene ingiustificati i riferimenti fatti dalla corte d'appello alla biancheria intima rossa 'mostrata' dalla ricorrente nel corso della serata, nonché i commenti concernenti la bisessualità dell'interessata, le relazioni sentimentali e i rapporti sessuali occasionali di quest'ultima prima dei fatti (paragrafi 41 e 42 supra). Analogamente, la Corte ritiene inappropriate le considerazioni relative all''atteggiamento ambivalente nei confronti del sesso' della ricorrente, che la corte d'appello deduce tra l'altro dalle decisioni dell'interessata in materia artistica. Così, la Corte d'appello cita tra queste decisioni dubbie la scelta di accettare di partecipare al cortometraggio di L.L. nonostante il suo carattere violento ed esplicitamente sessuale (paragrafo 46 supra) senza

La sentenza è un atto di accusa per un costume giudiziario, ancora tristemente presente[12]: *com'eri vestita?* è la domanda che non avremmo mai voluto sentire, o che non vorremmo più sentire; o che non vorremmo – nella *logica* che essa esprime – ripetuta nelle decisioni giudiziarie[13]. Che non dovrebbe appartenere al costume giuridico e alla ricerca della verità, men che meno – o forse soprattutto – alla visione mediatica, dove si riproduce, in forme ancora più dolorose, l'analisi della violenza

tuttavia – e giustamente – che il fatto di aver scritto e diretto il suddetto cortometraggio sia in alcun modo commentato o considerato rivelatore dell'atteggiamento di L.L. nei confronti del sesso. Inoltre, la Corte ritiene che il giudizio sulla decisione della ricorrente di denunciare i fatti, che secondo la Corte d'appello sarebbe risultato da una volontà di 'stigmatizzare' e di rimuovere un 'momento criticabile di fragilità e di debolezza', così come il riferimento alla 'vita non lineare' dell'interessata (ibidem), siano ugualmente deplorevoli e fuori luogo. 137. La Corte ritiene, diversamente dal Governo, che i suddetti argomenti e considerazioni della Corte d'appello non fossero né utili per valutare la credibilità della ricorrente, questione che avrebbe potuto essere esaminata alla luce dei numerosi risultati oggettivi della procedura, né determinanti per la risoluzione del caso (si veda, mutatis mutandis, Sanchez Cardenas, sopra citata, § 37). 138. La Corte riconosce che, nella fattispecie, la questione della credibilità della ricorrente era particolarmente cruciale, ed è disposta ad ammettere che il fatto di fare riferimento alle sue relazioni passate con determinati imputati o ad alcuni suoi comportamenti nel corso della serata poteva essere giustificato. Tuttavia, essa non vede in che modo la condizione familiare della ricorrente, le sue relazioni sentimentali, i suoi orientamenti sessuali o ancora le sue scelte di abbigliamento nonché l'oggetto delle sue attività artistiche e culturali potevano essere pertinenti per la valutazione della credibilità dell'interessata e della responsabilità penale degli imputati. Pertanto, non si può ritenere che le suddette violazioni della vita privata e dell'immagine della ricorrente fossero giustificate dalla necessità di garantire i diritti della difesa degli imputati".

[12] "139. La Corte ritiene che gli obblighi positivi di proteggere le presunte vittime di violenza di genere impongano anche il dovere di proteggere l'immagine, la dignità e la vita privata di queste ultime, anche attraverso la non divulgazione di informazioni e dati personali senza alcun rapporto con i fatti. Questo obbligo è, peraltro, inerente alla funzione giudiziaria e deriva dal diritto nazionale (paragrafi 57 e 62 supra) nonché da vari testi internazionali (paragrafi 65, 68 e 69 supra). In tal senso, la facoltà per i giudici di esprimersi liberamente nelle decisioni, che è una manifestazione del potere discrezionale dei magistrati e del principio dell'indipendenza della giustizia, è limitata dall'obbligo di proteggere l'immagine e la vita privata dei singoli da ogni violazione ingiustificata.". La presenza di pregiudizi di genere e radicati stereotipi sui ruoli spettanti a uomini e donne, specie in ambito familiare, inevitabilmente entranti nel processo e poi nelle decisioni, è sottolineata, di recente, da P. D Nicola Travaglini in un saggio pubblicato su *Sistema penale,* 2022, dal titolo "Pregiudizi giudiziari nei reati di violenza di genere: un caso tipico", in commento a Trib. Roma, Sez. V, sent. 4 ottobre 2021 (dep. 23 novembre 2021), n. 11019.

[13] 141. La Corte è convinta che le azioni giudiziarie e le sanzioni penali svolgano un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza di genere e nella lotta contro la disuguaglianza di genere. È pertanto essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie, di minimizzare la violenza di genere e di esporre le donne a una vittimizzazione secondaria utilizzando affermazioni colpevolizzanti e moralizzatrici atte a scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia.". Da qui pur riconoscendo che le autorità nazionali hanno vigilato nel caso di specie affinché l'inchiesta e il dibattimento fossero condotti nel rispetto degli obblighi positivi derivanti dall'articolo 8 della Convenzione, il rimprovero per non avere le autorità nazionali "protetto la ricorrente da una vittimizzazione secondaria durante tutto il procedimento, di cui la redazione della sentenza costituisce una parte integrante della massima importanza tenuto conto, in particolare, del suo carattere pubblico".

denunciata, non per quello che essa esprime, ma in nome della esperienza sessuale di colei (o di colui) che si dichiara vittima di un sopruso sessuale.

6. La verità e le forme giuridiche

Eppure, non è tutto, il diritto possiede una complessità che non può essere semplificata. Nella sentenza sopra citata – così severa nella riprovazione della vittimizzazione secondaria – vi sono passaggi che vanno, anch'essi, attentamente valutati.

Ragionando sulle audizioni della ricorrente, la Corte riconosce che "126. (…) le autorità giudiziarie si trovavano di fronte a due versioni contraddittorie dei fatti, e che gli elementi di prova diretti di cui disponevano consistevano in sostanza nelle dichiarazioni fatte dalla ricorrente in qualità di testimone. Essa osserva anche che il referto dell'esame ginecologico e le conclusioni delle numerose perizie tecniche condotte dagli inquirenti avevano evidenziato varie contraddizioni nella narrazione dei fatti resa dalla ricorrente nella sua qualità di testimone principale (paragrafi 31-32 supra)". "127. In queste condizioni, - si legge ancora - la Corte considera che l'esigenza di equità del processo imponesse di dare alla difesa la possibilità di controinterrogare la ricorrente nella sua qualità di principale testimone a carico, dato che quest'ultima non era minorenne e non si trovava in una situazione di vulnerabilità particolare che richiedesse misure di maggiore protezione (si veda, mutatis mutandis, B. c. Romania, n. 42390/07, §§ 50 e 57, 10 gennaio 2012). La Corte rammenta a questo proposito che l'esistenza di due versioni inconciliabili dei fatti deve assolutamente condurre a una valutazione della credibilità delle dichiarazioni ottenute dalle due parti alla luce delle circostanze del caso di specie, che devono essere debitamente verificate (si veda, mutatis mutandis, M.C. c. Bulgaria, sopra citata, § 177). 128. Rimane comunque il fatto che la Corte deve stabilire se le autorità interne siano riuscite a garantire un giusto equilibrio tra gli interessi della difesa, soprattutto il diritto degli imputati di far citare e di interrogare i testimoni di cui all'articolo 6 § 3, e i diritti riconosciuti alla vittima presunta dall'articolo 8. Il modo in cui la vittima presunta di reati di natura sessuale viene interrogata deve permettere di garantire un giusto equilibrio tra l'integrità personale e la dignità di quest'ultima e i diritti della difesa garantiti agli imputati. Anche se l'imputato deve potersi difendere contestando la credibilità della vittima presunta ed evidenziando eventuali incoerenze nella sua deposizione, il contro interrogatorio non deve essere utilizzato come un mezzo per intimidire o umiliare quest'ultima (Y. c. Slovenia, sopra citata, § 108)".

L'Europa può aiutarci, sa aiutarci. Ma ci ricorda ciò che, talvolta, sentiamo di dover dimenticare, e che la riflessione cinematografica aiuta invece ad evidenziare. Per non cedere alla tentazione della fatalità dell'ingiusto, per non combattere una

ingiustizia – e tale è senza dubbio, la *presunzione di falsità*[14] - con una ingiustizia al contrario – e tale *corre il rischio* di diventare la *presunzione di verità*[15] – quasi essa, debba assomigliare ad una sorta di ingiustizia riparatrice; per non volgere al futuro, dando le spalle al passato, o, peggio ancora, procedendo a passo di gambero. Il titolo è quello di un saggio, breve ma intenso[16], dove Michel Foucault ci spiega un aspetto della dimensione giuridica che Akira Kurosawa – nelle sue *sette* verità – mostra di conoscere a fondo: è un aspetto in qualche modo doloroso, ma che è necessario evidenziare.

La verità è nel processo, il che vale a dire che nel giuoco delle verità serve un processo, è inevitabile la ricerca della verità. Ma non è cosa semplice, né scontata e – e si tratta forse di una ulteriore suggestione presente nella pellicola di Kurosawa che colloca la quarta versione, del taglialegna, fuori dal processo (che la racconta solo ai due, per la paura di essere immischiato) – non è detto che ci si riesca. Il diritto o, meglio, la verità del diritto, nasce dal processo, è un diritto conflittuale che conosce la contesa, lo scontro, il duello. Ci piacerebbe che fosse una danza, ma è più spesso un duello, governato da punti di vista divergenti, irrinunciabilmente differenti. Sempre in bilico tra una verità che si rivela, un'idea che si racconta, un soggetto che riconosce la sua storia (o quella altrui) e, dall'altro, una verità provvisoria, legata ad una sistemazione di rapporti di forza all'interno del conflitto. Un equilibrio, incerto, faticoso, una scintilla – ci ricorda Lucio D'Alessandro, nella *Introduzione* al saggio di Foucault – sviluppata dall'urto di due spade.

Non è – per quanto vorremmo che fosse – un incontro pacifico, una danza si diceva, piuttosto un intreccio di verità e menzogne, di punti di vista che si definiscono nelle aule di giustizia abitate dalla *polvere di solitudini parallele*, e nei corridoi dei passi perduti, dove si celebra una verità *morfologica* e non *cronologica* che organizza e ritualizza la contesa, sotto lo sguardo vigile di un arbitro, chiamato a giudicare il rispetto delle regole del giuoco. La conoscenza possiede una natura prospettica, uno sviluppo a singolar tenzone che ha guadagnato nel corso della storia il passaggio dalla profezia alla testimonianza e che, nella testimonianza, nelle

[14] Fra i tanti stereotipi e le tante ingiustizie che circondano le vicende umane di vittimizzazione primaria prendiamo, sempre da P. Di Nicola Travaglini, *Pregiudizi giudiziari*, cit., quella che, nella narrazione processuale, immagina, o sostiene, che "*le donne mentono, esagerano o hanno provocato la violenza maschile*".

[15] Ci sembra di intravedere una *presunzione di veridicità* nella sentenza 37978 del 2023, dove a pagina 6 della motivazione, si ribadisce l'indirizzo interpretativo che sottrae la testimonianza della persona offesa alla necessità di riscontri esterni, sulla scia peraltro di consolidate pronunce in tal senso (Cass. pen. sez. 6, 4 ottobre 2022, n. 39578; Cass. pen., sez. 3, 18 dicembre 2020, n. 6710; Cass. pen., sez. 3, 13 luglio 2020, n. 25429): la particolare delicatezza della materia sembra suggerire questo specialissimo – nel senso di ristretto alla sola materia *de qua* - approdo interpretativo, che però, finendo per costruire una presunzione relativa, necessariamente relativa, rinvia ad un seguito di prova contraria che, a questo punto, o lo si ritiene debba possedere natura apparente (il che renderebbe certamente testimonianza di una *ingiustizia-al-contrario*), ovvero, se sinceramente pensato e vissuto, corre il rischio di rinviare ad oneri probatori, sempre in bilico fra diritto di difesa e vittimizzazione secondaria (il che ci restituisce la complessità del tema *cinematografico*).

[16] M. Foucault, *La verità e le forme giuridiche*, Città del sole, Napoli-Potenza, 2021.

testimonianze, ritrova l'occasione dello scontro, dell'incontro se si preferisce, comunque il suo terreno, il suo campo, staremmo per dire, di autenticazione della verità, almeno di quella giuridica.

È un fatto scontato, epidittico. E che l'Europa, la severa Europa, aiuta a ricordare: il diritto resta simile – è ancora D'Alessandro a prestarci le parole per ricordacelo – ad una cicatrice interminabile di una ferita, che nessun messaggio d'amore, per quanto forte d'amore, è riuscito mai a sanare, almeno in questo mondo.

7. Qual è la verità?

Nessun messaggio d'amore: lo è, forse, o certamente, anche l'idea che un recente lettura riduzionista sembra voler suggerire in qualche dibattito o discussione. Un atto d'amore verso l'universo femminile che cerca di superare il mistero della lacerazione, e che però corre il rischio di tradire il senso autentico della ricerca giuridica della verità: privilegiare un punto di vista su di un altro; presumere una verità più forte di un'altra; partire da un pre-giudizio di verità e controllarlo nel giuoco dei probabili e delle induzioni.

Non può essere così. È questa volta Jankélévitch a ricordarcelo, a sottolineare l'esistenza, o l'esigenza, di un duello, seppure amoroso: il che vale a dire, riconoscere la dimensione *iurigena* dell'avversione, immanente, non trascendente, da cui trae origine la normatività. Quasi che la storia della conoscenza, quella giuridica per noi, sia davvero la storia del crescente non-rispetto, grazie al quale "la curiosità indiscreta e sacrilega supera come pregiudizio e mitizza il tabù dell'assolutamente rispettabile"[17].

Ecco il punto: un crescente non-rispetto abitato però dalle regole del giuoco. È questo probabilmente il giusto equilibrio, ripetuto nelle decisioni sovranazionali, consentire il libero e giusto esercizio del diritto di difesa; riuscire d'altro canto ad evitare che non si esiti per minare la credibilità della ricorrente, a interrogare la vittima di violenza "su questioni personali relative alla sua vita familiare, ai suoi orientamenti sessuali e alle sue scelte intime, a volte senza alcun rapporto con i fatti, il che è decisamente contrario non soltanto ai principi di diritto internazionale in materia di protezione dei diritti delle vittime di violenze sessuali, ma anche al diritto penale italiano".

È difficile, quanto necessario, capire. Kurosawa affida ad un vagabondo la speranza di comprendere: *vedi se ci capisci tu*. Che non sia questo il segreto di una buona giustizia, capace di movimento, che non abbia fissa dimora nel pregiudizio, che sappia agitarsi nel dubbio, piuttosto che sostare nell'errore. Non deve essere così difficile trovarlo, ci serve solo un vagabondo, un *giudice vagabondo* che sappia – è ancora Paola Di Nicola Travaglini a ricordarcelo – sfuggire alle trappole valutative, tutte, nessuna esclusa, e sappia, così facendo, operare un equilibrato sforzo formativo "sulla struttura culturale della violenza di genere e sui

[17] V. Jankélévitch, *Dalla giustizia all'equità*, G. Giappichelli, Torino, 2022, p. 148.

meccanismi atavici ed inconsapevoli che tendono a ridimensionarla o a colpevolizzarne le vittime".